

Su proposta della Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista l'istanza del 09/02/2015 con la quale il dipendente matr. 3187, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 12, della L. 335/1995, ha richiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale per il riconoscimento dello stato di inabilità per infermità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;

Vista la nota prot. n. 3136 del 17/02/2015 con la quale questa Azienda ha trasmesso la documentazione di rito alla competente commissione medica presso il Dipartimento Provinciale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'estratto del verbale della Commissione Medica di Verifica, pervenuto a mezzo mail il 30/06/2015, riportante le risultanze della visita medico-collegiale a cui è stato sottoposto il dipendente in data 08/05/2015 e dal quale si rileva che lo stesso è stato riconosciuto "inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, della L. 335/1995";

Visto l'art. 24, comma 3, del CCNL della dirigenza medica e veterinaria sottoscritto il 05/12/1996, che dispone che quando il dipendente "sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente l'indennità sostitutiva del preavviso";

Visto il combinato disposto dall'art. 2, comma 12, della L. 335/1995, dall'art. 2 della L. 222/1984 e dall'art. 2 del D.M. n. 187/1997 che fissa i seguenti requisiti per l'accesso alla pensione di inabilità, e precisamente:

- un'anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione;
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio;
- riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità non dipendente da causa di servizio.

Preso atto che alla data del 30/06/15 il dipendente ha maturato un'anzianità contributiva complessiva, utile al fini del trattamento di quiescenza, pari a complessivi anni 38 e mesi 5;

Accertata, pertanto, la ricorrenza di tutti i requisiti per poter risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 3187 e di poterlo collocare in quiescenza per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa dal 01/07/2015;

Visti gli artt. 2118 e 2121 del c.c. nonché il 3° co. dell'art. 23 del C.C.N.L. 1994-1997 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa in tema di recesso dal rapporto di lavoro e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso;

Visto l'art. 39 del C.C.N.L. comparto Sanità area dirigenza medica e veterinaria che fissa come segue i termini di preavviso:

- 8 mesi, per i dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
- ulteriori 15 giorni, per ogni anno successivo di anzianità, con il limite massimo di 4 mesi di preavviso;

Preso atto che il dipendente, con riferimento all'anzianità di servizio maturata, ha diritto a 12 mesi di indennità sostitutiva di preavviso il cui importo, ai sensi e per gli effetti dalle citate norme, è pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, e precisamente:

Stipendio mensile in godimento	Mesi di computo	Importo da liquidare
€ 8.118,03	12	€ 105.434,39 (incluso rateo 13 [^])

Accertato, altresì, che alla data della cessazione il dipendente aveva maturato e non fruito giorni 24 di congedo ordinario;

Preso atto dell'oggettiva impossibilità a godere delle suddette giornate di congedo ordinario, e che, pertanto, alla luce dei chiarimenti diramati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con note n. 54/VSG/DPRS/AD/ml-12 del 23/07/2012 - n. 0032937 del 06/08/2012 e n. 40033 del 08/10/2012, alla novella introdotta dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/212 e s.m.i (divieto di monetizzazione delle ferie non godute), nulla osta alla relativa monetizzazione;

Considerato che l'indennità sostitutiva per le 24 giornate di congedo ordinario e non maturato, tenuto conto della retribuzione giornaliera di € 312,23, è determinata in € 7.493,52;

Atteso di dover provvedere in merito;



Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- risolvere con decorrenza 01/07/2015 il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 3187, a seguito di accertamento da parte della commissione medica presso il Dipartimento Provinciale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze della "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa";
- dichiarare vacante in dotazione organica il posto ricoperto dal dipendente;
- disporre, a richiesta del dipendente, l'espletamento da parte dell'Ufficio Previdenza e Pensioni, di tutte le procedure necessarie per la liquidazione del trattamento di previdenza e di quiescenza;
- determinare, liquidare e pagare in complessivi € 105.434,39 (al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali) l'indennità sostitutiva di preavviso;
- determinare, liquidare e pagare in complessivi € 7.493,52 (al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali) le somme spettanti a titolo di pagamento sostitutivo per ferie maturate e non godute;
- dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto in considerazione che risoluzione del rapporto di lavoro decorre da giorno 01/07/2015.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

Direzione Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Schinina